

**DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
ALLA NOTIFICA RELATIVA ALL'IMPIEGNO DELL'OPERATORE E ALLE MISURE
CONCRETE E PRECAUZIONALI PER LE AZIENDE DI PRODUZIONE VEGETALE**
(secondo l'articolo 43 del Reg. CE n. 854/2002 (in attuazione del Reg. CE n. 853/2002))

- ☐ PRIMA COMUNICAZIONE
- ☐ VARIAZIONE SUCCESSIVA

A. DENUNCIANTE

Ente/azienda _____, nato a _____, il _____

Rappresentante legale dell'azienda _____

C.F.P. IVA _____, sito in comune di _____ Prov. _____

B.1) MISURA

- di confermare quanto già sottoscritto con la "Notifica attività con metodo biologico" (prima notificazione) sottoscritta in data _____ e con gli allegati alla stessa, in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto regolamento, riguardo alla descrizione completa dell'azienda;
- che nel caso di impossibilità, o per evitare che vada lesivo ai sensi del Reg. CE 854/2002 delega l'operatore _____ (persona informata del fatto, il rappresentante, il proprietario) alla data _____ a firmare i documenti relativi al reg. CE 854/2002 (approfondimento);
- di aver valutato la necessità di ricorrere all'uso di prodotti e attrezzature di cui all'allegato I del Reg. (CE) n. 853/02, e prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del Reg. (CE) n. 853/02;

B.2) IMPEGNO

- ad effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica previste dal Reg. CE 854/2002, sue modifiche e sue norme applicative;
- ad accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica previste dal Reg. CE 854/2002, sue modifiche e sue norme applicative;
- ad accettare di informare, per iscritto, gli acquirenti del proprio prodotto perché sappiano le indicazioni relative al metodo di produzione biologica nel caso in cui tale prodotto sia soggetto ai controlli per infrazioni o irregolarità;
- ad accettare che il distretto OAC, incaricato durante le diverse fasi della catena commerciale, compila gli OAC che certificano eventuali infrazioni, e trasmette informazioni sulle operazioni soggette al controllo, definendo le modalità di loro controllo;
- ad adottare le misure correttive necessarie per evitare che inadempimenti riportati dall'OAC;
- ad accettare nel caso di cambio OAC la trasmissione del proprio "testato di controllo" all'OAC successivo;
- a comunicare tempestivamente all'OAC l'eventuale ricorso del sistema di controllo, accettando in tale caso che il proprio "testato di controllo" venga conservato presso l'OAC per un periodo di almeno cinque anni;
- a comunicare tempestivamente all'OAC tutte le eventuali irregolarità o infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica del proprio prodotto o del prodotto ottenuto da altri operatori o operatori;
- a comunicare le variazioni relative alle caratteristiche strutturali (dati del fabbricante, superficie, stabilimenti) delle unità di produzione e dei stabilimenti e ai fattori di rischio (nuove colture, nuove piante o stabilimenti, cambiamenti nella attività di stabilimenti, cambiamenti nella varietà, ecc.) all'OAC entro 30 giorni dalla data di decorrenza della variazione stessa;